

# **Statuto del Consiglio delle Chiese Cristiane di Piemonte e Valle d'Aosta**

## **Testo definitivo approvato il 04.05.2023**

### **Art. 1**

Il Consiglio delle Chiese Cristiane di Piemonte e Valle d'Aosta riunisce Chiese che confessano il Signore Gesù Cristo come Dio e Salvatore secondo le Sacre Scritture, e che cercano di adempiere alla comune vocazione alla gloria di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Esse si riconoscono nei criteri di appartenenza stabiliti dalle Costituzioni e Regole del Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC).

### **Art. 2**

Il Consiglio ha sede in Torino.

Esso è costituito dalle Chiese che sottoscrivono il presente Statuto.

Altre Chiese possono beneficiare dello status di Osservatori.

Eventuali nuove adesioni sono deliberate dall'Assemblea del Consiglio, secondo le modalità indicate all'art.11.

### **Art. 3**

Il Consiglio si propone le seguenti finalità:

- a) testimoniare insieme il Vangelo di Gesù Cristo;
- b) coltivare nelle Chiese una mentalità e una prassi ecumeniche;
- c) favorire la corretta e reciproca conoscenza delle Chiese;
- d) studiare e sostenere insieme attività ecumeniche;
- e) diffondere l'informazione sulle attività del movimento ecumenico;
- f) cercare risposte comuni ai problemi religiosi ed etici che interpellano la fede cristiana;
- g) proporre orientamenti e iniziative di pastorale ecumenica;
- h) discutere e affrontare con *parresia* evangelica e carità fraterna eventuali problematiche tra le Chiese;
- i) prestare attenzione alla correttezza dei fatti e delle notizie relative alle Chiese nei diversi mezzi di informazione e comunicazione sociale.

### **Art. 4**

Il Consiglio avrà come interlocutori privilegiati nel perseguimento delle suddette finalità:

- a) Le Comunità locali delle Chiese aderenti
- b) Le altre confessioni e denominazioni cristiane
- c) Le Comunità di credenti di altre religioni
- d) Le istituzioni pubbliche

### **Art. 5**

Tutte le Chiese, presenti per delegazioni, hanno nel Consiglio posizione paritetica ed esprimono ciascuna un solo voto all'interno dell'Assemblea. Esse comunicano ogni tre anni i componenti delle proprie delegazioni e il rispettivo portavoce.

Ogni delegazione può essere composta da 2 a 7 membri.

Le delegazioni delle Chiese ammesse con qualifica di Osservatori saranno composte al massimo da 2 membri.

## **Art. 6**

Il Consiglio delle Chiese si riunisce in Assemblea ed è coordinato dal Comitato esecutivo. Ciascun membro delle delegazioni ha in Assemblea voce consultiva.

## **Art. 7**

L'Assemblea è costituita dalle delegazioni delle Chiese aderenti.

Essa:

- delibera in merito all'attuazione delle finalità del Consiglio;
- valuta proposte di iniziative e attività comuni;
- fissa temi di riflessione comune;
- autorizza partecipazioni del Consiglio a manifestazioni esterne.

L'Assemblea elegge, al suo interno, un Moderatore, un vice-Moderatore e un Segretario-Tesoriere che costituiscono il Comitato esecutivo; è convocata dal Moderatore almeno due volte l'anno ed è validamente costituita con la presenza dei 2/3 delle delegazioni delle Chiese aderenti.

L'Assemblea delibera all'unanimità nei seguenti casi:

1. modifiche del presente Statuto;
2. richiesta di adesione di nuove Chiese come membri del Consiglio Regionale o come Osservatori;
3. autorizzazione alla partecipazione ai propri lavori di singoli osservatori e consulenti.

Tutte le altre decisioni, comprese eventuali questioni procedurali e organizzative, sono assunte con il metodo del consenso, volto a favorire il discernimento di "ciò che lo Spirito dice alle Chiese" (Ap 2,7), a migliorare la partecipazione e il dialogo e a edificare la comunione.

Per le elezioni alle cariche statutarie il voto è espresso in modo segreto.

I delegati delle Chiese ammesse come Osservatori possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né attivo né passivo.

## **Art. 8**

Il Comitato esecutivo opera collegialmente e si compone di tre membri appartenenti a Confessioni diverse, con le funzioni di Moderatore, Vice-Moderatore e Segretario-Tesoriere. I membri del Comitato restano in carica per due anni e sono rieleggibili nel Comitato per un massimo di tre mandati.

Il Comitato:

- porta a esecuzione le decisioni assunte dall'Assemblea;
- coordina le iniziative delle Commissioni eventualmente costituite;
- rappresenta il Consiglio nelle sedi istituzionali;
- garantisce il rispetto dello Statuto.

## **Art. 9**

L'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può operare attraverso Commissioni da essa costituite e formate dai membri delle diverse delegazioni. In collegamento con il Comitato esecutivo esse danno pratica attuazione alle finalità del Consiglio delle Chiese, ai programmi annuali e alle iniziative indicate e richieste dall'Assemblea;

### **Art. 10**

Il Consiglio si sostiene con il contributo ordinario delle Chiese aderenti concordato in Assemblea. Può ricevere offerte e sussidi straordinari finalizzati al sostegno delle proprie attività ecumeniche.

### **Art. 11**

Le Chiese che intendano aderire al Consiglio devono inoltrare al Comitato esecutivo apposita domanda firmata dal proprio legale rappresentante, indicante nome ufficiale, sede pubblica e riconosciuta, nonché dichiarazione di accettazione dello Statuto. Verificata la documentazione il Comitato esecutivo sottopone la domanda all'Assemblea del Consiglio che delibera all'unanimità.

Analoga procedura seguiranno le Chiese che intendano partecipare al Consiglio in qualità di Osservatori.

### **Art. 12**

Le variazioni al presente Statuto sono deliberate all'unanimità dall'Assemblea, previo assenso formale ricevuto dalle Chiese aderenti al Consiglio.

### **Norma finale**

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione formale delle Chiese componenti il Consiglio.

Torino, 4 maggio 2023

Firmato in originale:

Guido Dotti	Chiesa cattolica
Giuseppe Ficara	Chiesa valdese
Tobias Brendel	Chiesa luterana
Ambrogio Cassinasco	Chiesa ortodossa russa (Patriarcato di Mosca)
ieromon. Victor Cretu	Chiesa ortodossa russa – Arcivescovado di Parigi
Padre Eugen Binzari	Chiesa ortodossa romena